

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera consiliare n. 67 del 6 settembre 2016

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Finalità e definizioni
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali in materia di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 4 - Notificazione
- Articolo 5 - Responsabile ed incaricati

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 7 - Obblighi degli operatori
- Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 10 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 11 - Sicurezza dei dati
- Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Articolo 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 15 - Comunicazione e diffusione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 16 - Tutela

CAPO V – MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Articolo 17 - Modifiche regolamentari
- Articolo 18 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante un sistema di videosorveglianza delle sedi della Provincia di Savona e l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, dislocati sulle strade provinciali.

Articolo 2

Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza per la tutela della proprietà dell'Ente e l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, gestiti ed impiegati dalla Provincia di Savona, nel prosieguo anche richiamati semplicemente come "videosorveglianza", si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel prosieguo detto anche solo "Codice", e al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti che transitano nell'area interessata;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza;
 - d) per "titolare", la Provincia di Savona, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f) per "incaricato", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si

- riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentate del titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per “dato anonimo”, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali in materia di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza e dell'installazione di dispositivi elettronici per le violazioni al Codice della strada.
- 2) Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - a) verificare le adiacenze del Palazzo Provinciale e delle sedi decentrate e presidiarne l'accesso;
 - b) tutelare il patrimonio provinciale inteso comprensivo di beni immobili e mobili detenuti in proprietà o in custodia;
 - c) attivare uno strumento operativo che consenta di rilevare situazioni di pericolo consentendo l'intervento degli operatori nonché una misura complementare di protezione per prevenire atti di danneggiamento, garantire la sicurezza fisica sia dei lavoratori che dell'utenza;
 - d) garantire la sicurezza dei dati personali e sensibili conservati nell'edificio;
 - e) registrare le sedute degli Organi provinciali per permetterne la pubblicità dei lavori;
 - f) rilevare le violazioni al Codice della strada, nell'osservanza delle prescrizioni della normativa in materia e in particolare del provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010.
- 3) La Provincia promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine la Provincia, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti provinciali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.
- 4) Il sistema di videosorveglianza non è utilizzato per scopi diversi da quelli consentiti, in particolare non potrà essere utilizzato, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 a oggetto “*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*”, per effettuare controlli sull'attività dei dipendenti dell'amministrazione provinciale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Non sono installate telecamere in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

- 5) In relazione alla videosorveglianza delle sedi di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Provinciale è necessario uno specifico accordo sindacale.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 Notificazione

- 1) La Provincia di Savona nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, solo qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del “Codice”.

Articolo 5 Responsabile ed incaricati

- 1) Il Titolare designa uno o più Responsabili interni e/o esterni del trattamento dei dati personali rilevati.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia e delle proprie istruzioni.
- 4) Il Responsabile provvede per iscritto alla nomina dei soggetti interni e/o esterni incaricati del materiale trattamento che devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre

- operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito;
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza, installate in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Provinciale. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
 - 3) Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali del sistema attivato di cui all'articolo 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo sito presso il Palazzo della Provincia. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, qualora ve ne sia la necessità. Le immagini videoregistrate saranno conservate per un periodo di 24 ore decorrenti dalla raccolta, salvo ulteriori necessità di conservazione. Successivamente le immagini sono cancellate automaticamente dal server, fatta eccezione per le riprese delle sedute degli Organi che saranno registrate e conservate a documentazione dell'attività svolta. In tale caso nella sala Consiglio è esposto un avviso per informare sul trattamento e sulla conservazione dei dati.
 - 4) I dati personali raccolti attraverso dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada sono trattati nel rispetto delle norme in materia, del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, delle disposizioni contrattuali con il soggetto incaricato del servizio di locazione dei dispositivi elettronici di rilevazione della velocità istantanea e del servizio di gestione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, nonché delle disposizioni interne appositamente impartite dal Dirigente competente in materia.

Articolo 7

Obblighi degli operatori

- 1) Gli incaricati accedono ai dati per mezzo di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.
- 2) L'utilizzo della videosorveglianza è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare, in base ai privilegi assegnati.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre

che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela del patrimonio, l'incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
- 2) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 3) Gli apparati di videosorveglianza potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) La Provincia di Savona, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del "Codice", si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente al fine di informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in un'area videosorvegliata o in cui sono installati i dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10

Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con provvedimento dell'Amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 6) Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 11

Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6. Alla sala dove sono custoditi i relativi dispositivi, può accedere, oltre il Presidente della Provincia o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale, debitamente istruito sull'utilizzo del sistema e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile appositamente individuato.
- 2) La sala con le necessarie attrezzature di cui al precedente comma 1 è ubicata nel Palazzo provinciale non accessibile al pubblico.

Articolo 12

Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali del sistema attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 13

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) La materia è disciplinata dall'articolo 14 del "Codice".

Articolo 14

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) La materia è regolamentata per intero dall'articolo 15 del "Codice".

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 15

Comunicazione e diffusione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte della Provincia di Savona a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o di Regolamento. La comunicazione è, in particolare, consentita per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il procedimento a cui è finalizzata la trattazione dei dati. Negli altri casi, in mancanza di una specifica norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del "Codice".
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) E' vietata la diffusione di dati raccolti mediante la videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione di tratti somatici.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 16

Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del “Codice”.
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

CAPO V

MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati in caso di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Provinciale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.